



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Alle Direttrici e ai Direttori
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
del Politecnico delle Arti
LORO SEDI

e.p.c. alle organizzazioni sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: I. Reclutamento docenti a.a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, incarichi a tempo determinato. II. Reclutamento personale tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, tempo determinato; III. Disposizioni comuni e contratti "fino ad avere titolo"

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Con la presente nota si intende fornire un quadro sistematico e sintetico delle nuove regole che, ai sensi del d.P.R. 83/2024, disciplinano il reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo ai fini della corretta gestione del reclutamento da parte delle istituzioni.

Il reclutamento a tempo indeterminato del personale delle Istituzioni avviene nei limiti del budget assunzionale relativo all'a.a. 2025/2026 e delle facoltà assunzionali già ripartite ed eventualmente ancora nella disponibilità delle Istituzioni.

I. Personale docente e ricercatore: reclutamento a tempo indeterminato e determinato

a. Reclutamento a tempo indeterminato

Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale **docente** e ricercatore a tempo indeterminato e determinato avviene prioritariamente a valere sulle



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

graduatorie nazionali, se ancora capienti, con le modalità già disciplinate dall'art. 4 del DM 128/2025 che definisce i nuovi settori artistico-disciplinari¹.

Le Istituzioni statizzate dal 1° gennaio 2023 sono chiamate a verificare, prima ancora di ricorrere alle graduatorie nazionali, se vi sono cattedre vacanti per le quali vi sono docenti all'interno dei propri elenchi A e B. Si ricorda che ogni elenco è mantenuto, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione ed è valido per le chiamate e relative assunzioni in ruolo, solo ed esclusivamente per l'istituzione che lo ha costituito, fino all'ultimo giorno di vigenza della graduatoria, ai sensi del decreto-legge n. 36/2022.

Le istituzioni, prima di procedere all'avvio di nuove procedure concorsuali, verificano se, per il settore artistico-disciplinare di interesse, vi siano graduatorie ancora valide e capienti, purché già costituite, per l'assunzione in servizio a tempo indeterminato.

Successivamente, in assenza di graduatorie nazionali capienti, di docenti iscritti nei citati Elenchi A e B, e previa verifica delle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato ai sensi del precedente paragrafo, ai fini dell'immissione in ruolo per l'anno accademico 2025/2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, e fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale, il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente avviene secondo le modalità di cui all'art. 8 e art. 17, comma 9, del d.P.R. 83/2024.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.P.R. 83/2024, a tali procedure concorsuali potranno accedere coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali² e coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e, al contempo, abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Il reclutamento a tempo indeterminato del personale **ricercatore** avviene secondo le modalità selettive di cui all'art. 6 del d.P.R.

¹ Le istituzioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla scrivente Amministrazione l'esito delle chiamate da graduatoria nazionale, sia che abbiano dato esito positivo (il dipendente in graduatoria ha risposto e ha preso servizio) sia che abbiano avuto esito negativo (il dipendente in graduatoria ha declinato la chiamata).

² Gli iscritti nelle graduatorie nazionali possono essere assunti solo da istituzioni e per settori per i quali la graduatoria fu creata (es: solfeggio per danza può essere assunto solo su danza). Parimenti, coloro che sono iscritti nelle graduatorie nazionali possono partecipare ai concorsi, ex art. 17 d.P.R. 83/2024, su tutti i nuovi settori artistico-disciplinari in cui è ricompreso il settore relativo alla graduatoria nazionale di iscrizione (es: chi è in graduatoria per "solfeggio per danza" può partecipare al concorso di un Conservatorio sul nuovo settore artistico-disciplinare in cui "solfeggio per danza" è confluito).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, le istituzioni adottano i relativi regolamenti di disciplina, nel rispetto dei criteri e delle modalità tassativamente indicate dall'art. 8, lettere da a) a s), per il personale docente e art. 6, lettere da a) a s) per il personale ricercatore. Le istituzioni possono prevedere lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore.

Le **graduatorie** dei concorsi per il reclutamento del personale a tempo indeterminato rimangono vigenti per un termine massimo non superiore a due anni dalla data di approvazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. I nuovi bandi indicano espressamente la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche.

Coerentemente con quanto previsto dal nuovo sistema di programmazione del reclutamento, le istituzioni indicano le cattedre sulle quali intendono attivare le procedure di **mobilità**. Qualora la mobilità non dovesse andare a buon fine, sulla cattedra rimasta vacante si recluterà prioritariamente a tempo indeterminato e, in via subordinata, a tempo determinato. Eventuali procedure di mobilità bandite su cattedre per le quali vi siano graduatorie nazionali ancora capienti, non possono prevedere la mobilità orizzontale (cambio di SAD) e le Istituzioni devono trasmettere previa informativa al Ministero.

Si invitano le Istituzioni a concludere quanto prima le procedure concorsuali già avviate, in modo da garantire il regolare avvio dell'anno accademico.

Le procedure concorsuali relative alla copertura di cattedre vacanti a valere sul **budget assunzionale 2025/2026** potranno essere indette solo a seguito di espressa indicazione fornita con nota dello scrivente Ufficio che, come anticipato, segnerà in piattaforma Anagrafiche, con indicatore giallo, la possibilità di attivare dette procedure (si veda nota prot. n. 7325 del 10 giugno 2025, p.5-6).

b. Utilizzo congiunto del personale docente, ex art. 5, primo comma, lett. b)

Le istituzioni, coerentemente con la domanda di formazione e senza maggiori oneri a carico dello Stato, anche al fine di completare il monte ore del personale docente interessato, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 04.08.2010, con l'assenso del medesimo, possono disciplinare l'utilizzo congiunto del personale **di ruolo** o a **tempo determinato**, definendo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

espressamente – tramite specifiche convenzioni scritte – le modalità di ripartizione fra le istituzioni stesse del monte ore annuale del personale interessato.

Prima di deliberare il ricorso alle procedure di cui all'art. 9 per la sottoscrizione di contratti annuali a tempo **determinato** per esigenze didattiche e di ricerca, le istituzioni, accertata la domanda effettiva di formazione, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso **all'utilizzo** del personale docente/ricercatore **in modalità congiunta** con altre istituzioni.

L'utilizzo congiunto richiede l'acquisizione dell'assenso espresso del docente interessato e la definizione, in sede contrattuale, della ripartizione del relativo monte ore annuo fra le diverse sedi. Con il bando di cui all'art. 9, terzo e quinto comma, possono essere definite le sedi (istituzioni) di servizio e la rispettiva ripartizione del monte ore annuo. A tal fine, i candidati allegano alla domanda di partecipazione il loro assenso espresso.

L'utilizzo congiunto, fra più istituzioni, del personale docente di ruolo o a tempo determinato in un determinato settore artistico-disciplinare esclude la possibilità, per l'istituzione di titolarità del docente in utilizzazione congiunta, di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni a fini di didattica/ricerca (ivi compreso il conferimento di didattica aggiuntiva) per il medesimo settore artistico-disciplinare.

Il Direttore di ciascuna delle istituzioni interessate definisce l'impegno orario e verifica il completamento del monte ore di competenza, coerentemente con la programmazione deliberata dal Consiglio accademico.

c. Reclutamento a tempo determinato

Il reclutamento a tempo determinato del personale **docente e ricercatore** avviene mediante ricorso alle procedure di cui, rispettivamente all'art. 9, terzo comma e quinto comma, del d.P.R. 83/2024.

Le istituzioni che, alla luce della effettiva domanda di formazione, abbiano deliberato la necessità di sopperire temporaneamente a **esigenze didattiche**(docenti) **/di ricerca** (ricercatori) alle quali non è possibile fare fronte con il solo personale di ruolo, possono, nei limiti della rispettiva dotazione organica, sottoscrivere contratti di insegnamento/ di ricerca di durata annuale, con scadenza fissata al 31 ottobre 2026, previo espletamento delle procedure di cui al precedente paragrafo.

Prima di avviare le nuove procedure di reclutamento a tempo determinato di cui all'art. 9, terzo e quinto comma, le istituzioni verificano, per ciascun settore artistico-



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

disciplinare di interesse, la validità e capienza delle graduatorie di istituto già costituite, delle graduatorie ex DM 180/2023 se previsto dal relativo bando e degli Elenchi A e B (che hanno vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione e sono validi per il reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni) ai fini dell'attribuzione di contratti annuali a tempo determinato, con scadenza fissata al 31 ottobre 2026.

I **contratti** (riferiti a cattedre a tempo pieno oppure definito) stipulati per esigenze di didattica o di ricerca relative all'anno accademico 2025/2026 e ss. possono essere **rinnovati** annualmente, per non più di due anni accademici.

Prima dell'espletamento delle nuove procedure finalizzate alla predisposizione di graduatorie per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per esigenze didattiche oppure di ricerca, le istituzioni adottano i relativi **regolamenti** di disciplina, nel rispetto dei criteri e delle modalità tassativamente indicate dall'art. 9, **terzo comma**, per il personale docente e art. 9, **quinto comma**, per il personale ricercatore e, per quanto non previsto dall'art. 9, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 6. Le istituzioni possono prevedere lo svolgimento congiunto delle procedure di cui all'art. 9 per l'attribuzione di contratti annuali a tempo determinato.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale a tempo determinato rimangono vigenti per un termine massimo di due anni dalla data di approvazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. I nuovi bandi indicano espressamente la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche.

I Conservatori e l'Accademia nazionale di danza utilizzano le graduatorie costituite ai sensi dell'art. 9, terzo comma, per attribuire eventuali **contratti di collaborazione**, ai sensi dell'art. 273 del d.lgs. 297/1994, di durata annuale e l'eventuale rinnovo - espresso e non più tacito - può avvenire solo in subordine al reclutamento a tempo indeterminato, coerentemente con la programmazione triennale che fissa altresì i contingenti massimi di contratti di collaborazione per ciascun Istituto.

Il reclutamento a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente sulle seguenti **cattedre**:

1. cattedre vacanti eccedenti quelle coperte dal budget assunzionale e dalle facoltà assunzionali già ripartite dal MUR, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, con esclusione delle



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

cattedre indisponibili e di quelle ridotte sulla base della circolare MEF n. 8/2024 e della nota prot. n. 6748 del 26 maggio 2025;

2. cattedre il cui titolare è in comando, aspettativa, distacco o altra posizione di stato;
3. cattedre il cui titolare sia Direttore e abbia l'esonero dall'insegnamento, purché sia stata individuata la cattedra in compensazione da bloccare totalmente.

Il reclutamento a tempo indeterminato è la modalità di reclutamento prioritaria. Conseguentemente, si rappresenta che sui posti vacanti, individuati dal Consiglio Accademico ai fini del reclutamento a tempo indeterminato, laddove sugli stessi non vengano espletate le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (mobilità o procedura concorsuale), non sarà possibile:

- assumere personale a tempo determinato;
- conferire incarichi di didattica aggiuntiva;
- conferire incarichi di docenza a valere sui bilanci delle istituzioni.

Infatti, in presenza di assunzioni autorizzate e coperte finanziariamente dallo Stato, la spendita di risorse delle istituzioni in luogo delle assunzioni a tempo indeterminato rappresenterebbe un ingiustificato aggravio di spesa.

Si rammenta, infine, che il d.P.R. 83/2024 vieta espressamente al personale docente e ricercatore, di impartire lezioni individuali e collettive, comunque denominate (incluse le c.d. masterclass), a studenti iscritti (inclusi i pre-isritti o iscritti a corsi liberi o pre-accademici) presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio.

II. Personale tecnico-amministrativo

a. Reclutamento a tempo indeterminato

Le istituzioni reclutano il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato prioritariamente mediante stabilizzazione, a valere sulle risorse loro assegnate e sulla base della programmazione triennale, del personale con i requisiti di cui all'art. 17, comma 13 del d.P.R. 83/2024.

In subordine, in assenza di personale con i requisiti di cui all'art. 17, comma 13, le istituzioni reclutano a tempo indeterminato con **procedure concorsuali e selettive**, secondo le modalità, i criteri e i bandi di cui all'art. 14 del d.P.R. 83/2024. Le procedure concorsuali devono essere precedute dalla **mobilità** (con bando di sede e secondo i criteri definiti in sede



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

di confronto a livello nazionale) che per il personale tecnico amministrativo è obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 83/2024.

È altresì possibile fare ricorso al **passaggio diretto di personale da altre pubbliche amministrazioni³, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001⁴.**

Il posto relativo al personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24/36 mesi di servizio è sottratto alla mobilità (incluso il passaggio diretto da altre P.A.) e al reclutamento.

b. Utilizzo congiunto del personale tecnico-amministrativo

Le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato, coerentemente con le proprie finalità e le esigenze dei rispettivi servizi amministrativi, con l'assenso del personale interessato, possono disciplinare l'utilizzo congiunto del personale **di ruolo** e a **tempo determinato**, definendo espressamente – tramite specifiche convenzioni scritte – le modalità di ripartizione fra le istituzioni stesse dell'impegno orario annuale del personale interessato.

Prima di deliberare il ricorso alle procedure di cui all'art. 14, comma 6, per l'attribuzione di contratti annuali a tempo **determinato**, le istituzioni, accertata l'effettiva esigenza organizzativa relativa ai servizi amministrativi, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all'utilizzo del personale in modalità congiunta con altre istituzioni.

L'utilizzo congiunto richiede l'acquisizione dell'assenso espresso del personale interessato e la definizione, in sede contrattuale, della ripartizione del relativo monte ore annuo fra le diverse sedi. Con il bando di cui all'art. 14, comma 3, possono essere definite le sedi (istituzioni) di servizio e la rispettiva ripartizione dell'impegno orario annuale. A tal fine, i candidati allegano alla domanda di partecipazione il loro assenso espresso.

L'utilizzo congiunto, fra più istituzioni, del personale di ruolo o a tempo determinato appartenente ad una determinata qualifica **esclude la possibilità di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni per la medesima qualifica (ivi compresa l'attribuzione di ore di**

³ Anche il passaggio diretto alle istituzioni AFAM di personale in servizio presso altra Amministrazione richiede la disponibilità di facoltà assunzionale già ripartita oppure di budget assunzionale.

⁴ La procedura prevede la pubblicazione di un bando (sul sito dell'istituzione, sul portale di bandi AFAM e sul portale inPA), indicando il posto che si intende coprire e i requisiti richiesti, che comprendono l'appartenenza a una qualifica almeno corrispondente a quella del posto messo a bando. Il bando deve prevedere termini non inferiori a 30 giorni. Una volta individuato il vincitore della procedura, occorre acquisire l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, da allegare alla documentazione che deve essere inviata al Ministero il quale provvede all'autorizzazione all'assunzione



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

lavoro straordinario se non adeguatamente motivate in ordine alle specifiche necessità delle istituzioni) per l'istituzione di titolarità del dipendente interessato dall'utilizzo congiunto.

L'utilizzo congiunto è autorizzato e definito dai Direttori delle istituzioni interessate, sentiti i rispettivi direttori amministrativi. Il direttore amministrativo di ciascuna delle istituzioni interessate verifica il rispetto dell'impegno orario annuale così definito.

c. Reclutamento a tempo determinato

Le istituzioni provvedono al reclutamento a tempo determinato del personale **tecnico-amministrativo** mediante ricorso alle procedure concorsuali e selettive di cui all'art. 14 del d.P.R. 83/2024, che possono essere svolte anche congiuntamente dalle istituzioni, per l'attribuzione di contratti annuali a tempo determinato.

Le istituzioni che, alla luce di effettive necessità organizzative, abbiano deliberato la necessità di sopperire temporaneamente a **esigenze amministrative** alle quali non è possibile fare fronte con il solo personale di ruolo, possono, nei limiti della rispettiva dotazione organica, sottoscrivere contratti a tempo determinato di durata annuale, previo espletamento delle procedure di cui al precedente paragrafo.

Prima di avviare le nuove procedure di reclutamento a tempo determinato di cui al primo paragrafo, le istituzioni verificano la validità e capienza delle graduatorie di istituto già costituite, ai fini della sottoscrizione di contratti a tempo determinato a copertura delle esigenze amministrative riferite anche all'a.a. 2025/2026.

I contratti stipulati per esigenze di funzionamento dei servizi amministrativi relative all'anno accademico 2025/2026 e ss. possono essere rinnovati annualmente, per non più di due anni accademici.

All'esito dello svolgimento delle procedure selettive di cui all'art. 14, le graduatorie rimangono vigenti per l'attribuzione di contratti a tempo determinato per un termine di due anni dalla data della loro approvazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. I nuovi bandi indicano espressamente la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche.

Si ricorda che le **progressioni verticali** possono essere effettuate solo se, contestualmente, viene offerto a concorso pubblico un pari numero di posti dello stesso profilo. Non saranno validate le assunzioni per progressione se non viene contestualmente bandito e portato a conclusione il concorso pubblico.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Si ricorda che, a pena di nullità delle stesse, le **mansioni superiori** possono essere attribuite per obiettive esigenze di servizio, solo nei seguenti casi:

- a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

Entro 90 giorni dall'attribuzione delle mansioni superiori, devono comunque essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante (mediante procedure di mobilità, concorso o passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).

Laddove l'istituzione abbia deciso di destinare il budget assunzionale a personale appartenente ad altre qualifiche e di non attivare alcuna procedura per il posto vacante, al termine dei sei mesi le mansioni superiori cessano i propri effetti, non possono essere prorogate e il posto rimarrà vacante.

Le istituzioni aggiornano e inseriscono tempestivamente in piattaforma Anagrafiche la causale "mansioni superiori" con riferimento al dipendente destinatario delle stesse.

Il reclutamento a tempo indeterminato è la modalità di reclutamento prioritaria. Conseguentemente, si rappresenta che sui posti vacanti, individuati dal Consiglio Accademico ai fini del reclutamento a tempo indeterminato, laddove sugli stessi **non vengano espletate le procedure di reclutamento a tempo indeterminato** (mobilità o procedura concorsuale), **non sarà possibile**:

- assumere personale a tempo determinato;
- conferire le mansioni superiori oltre il termine di cui all'art. 52 del d.lgs. 165/2001;
- conferire incarichi di supplenza o collaborazione, né altre forme di contratti per la medesima qualifica (ivi compresa l'attribuzione di ore di lavoro straordinario) a valere sui bilanci delle istituzioni.

Infatti, in presenza di assunzioni autorizzate e coperte finanziariamente dallo Stato, la spendita di risorse delle istituzioni in luogo delle assunzioni a tempo indeterminato rappresenterebbe un ingiustificato aggravio di spesa.

III. Disposizioni comuni

Le istituzioni, a pena di invalidità della procedura, **pubblicano** sul Portale dei bandi AFAM e sul sito istituzionale tutti i bandi (concorsi a tempo indeterminato e a tempo determinato, graduatorie d'istituto, procedure comparative per incarichi di docenza fuori



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

organico, procedure comparative per incarichi di natura tecnica o amministrativa) secondo quando indicato dall'art. 15 del d.P.R. 83/2024. Per le procedure relative a selezioni a tempo determinato e indeterminato, oltre alla pubblicazione sul Portale AFAM e sui siti istituzionali, sarà necessaria anche la pubblicazione sul Portale unico del reclutamento (portale InPa: <http://www.Inpa.gov.it>)

Si evidenzia che il d.P.R. 83/2024 pone il **divieto tassativo** di partecipazione a **tutte le procedure concorsuali e comparative**, siano esse a tempo determinato o indeterminato, per **coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità**, fino al quarto grado compreso, presso l'Istituzione che bandisce la procedura, **con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico**. La violazione comporta l'esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali e comparative del personale che si trovi nella situazione indicata, oltre a ogni eventuale conseguente responsabilità anche di carattere disciplinare.

La competenza alla **stipula dei contratti** di lavoro, che vengono inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l'apertura della partita stipendiale a valere sullo stato di previsione del MUR, è delegata al **Direttore** dell'Istituzione interessata, in qualità di organo con competenze anche gestionali, considerati la natura dell'atto e il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, fissato nell'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001. Le istituzioni comunicano tempestivamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato anche l'intervenuta conclusione del rapporto di lavoro e danno corso agli adempimenti conseguenti, incluso l'obbligo di inserire tempestivamente i dati relativi al personale interessato sul portale anagrafiche AFAM.

Si ricorda che il personale reclutato mediante concorso a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, non potrà partecipare alle procedure di mobilità per cinque anni dall'assunzione in servizio. Da tale limitazione sono esclusi gli scambi di sede, come indicato con precedente nota prot. n. 8936 del 17 luglio 2025.

a. Contratti fino ad avere titolo

Laddove le tempistiche del reclutamento a tempo indeterminato e/o determinato non consentissero l'assunzione del vincitore in tempo per soddisfare le esigenze didattiche, è possibile prorogare con clausola "fino ad avere titolo", per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno accademico 2024/2025.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

I contratti fino ad avente titolo, di natura temporanea ed eccezionale, sono legittimi esclusivamente in presenza di procedure di reclutamento già avviate e che procedono con celerità, con la conseguenza che ogni evitabile rallentamento del reclutamento rappresenta il venire meno della legittimità del contratto in essere.

Si invitano le Istituzioni a dare massima diffusione della presente nota e della precedente nota in materia di scambi di sede a tutto il personale.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
dott.ssa Sara Lorenzon